



**UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**  
Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824327 - Fax  
0647886945  
e-mail:unscp@mail.nexus.it

Roma, 06 giugno 2007

All 'I.N.P.D.A.P.  
Direzione Centrale per le Pensioni  
Ufficio 1° Via Ballarin, 42 – 00142 Roma

Oggetto : Segretari Comunali : quiescibilita' in quota A) dell' indennita' di Direttore generale

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia, con la sentenza n. 116/2007 ha riconosciuto il diritto del Segretario comunale collocato in quiescenza ad avere inclusi nella quota A) della base retributiva pensionabile i compensi percepiti a titolo di indennita' per l'incarico svolto di direttore generale.

La decisione trova conforto nelle analoghe sentenze della Sezione Toscana della Corte n. 309 del 15/5/2006 e della Sezione d'Appello Sicilia n. 224/A del 9 dicembre 2004, anche se, difforme è una precedente posizione espressa dalla Terza Sezione Giurisdizionale della stessa Corte nella sentenza n.673/2005.

Le favorevoli pronunzie dei giudici di primo grado ed ancor piu' la recentissima sentenza della sezione Lombardia precitata , non possono non indurre Codesto Istituto a riconsiderare l'orientamento, negativamente assunto, sulle istanze dei Segretari comunali che, collocati in pensione, chiedono sia loro riconosciuta nella quota A) della pensione l' indennita' percepita per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale.

Non v'e' dubbio , e lo afferma il giudice contabile, che tale emolumento e' da considerarsi corrisposto quale remunerazione per la normale attivita' lavorativa richiesta per il posto ricoperto ed in quanto tale rientrante negli emolumenti considerati, fissi e continuativi o ricorrenti, dall'art.15 della legge n.1077/1959.

Né assume rilievo , afferma il giudice, la revocabilita' dell'incarico atteso che, con la privatizzazione del rapporto di lavoro, tra cui quello dei Segretari comunali, la temporaneita' e' carattere ricorrente di tutti gli incarichi dirigenziali , senza che cio' determini diversa configurazione della natura del trattamento economico fondamentale fruito.

Ad evitare che possano proliferare iniziative giudiziarie tese al riconoscimento di suddette legittime aspettative non e' inutile considerare la opportunita' di un approfondito riesame della fattispecie da parte di Codesto Istituto al fine di ricondurre ad unicita', in un'inequivoca direttiva di recepimento, gli affermati orientamenti giurisprudenziali.

La presente istanza viene formulata ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 per quanto attiene la partecipazione ai procedimenti , con espressa richiesta di comunicazione in ordine alle determinazioni che saranno assunte e con riserva delle azioni di tutela degli iscritti nelle competenti sedi.

Ogni comunicazione in merito dovrà essere inviata a :

Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali  
Via C.Balbo , 43 – Roma

**IL SEGRETARIO NAZIONALE**  
Liborio Iudicello